S T A T U T O

dell'Associazione di avvocati amministrativisti denominata:

"Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti – SOLOM".

Articolo 1 – Costituzione

1. È costituita l'Associazione di avvocati amministrativisti denominata: "Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti" – SOLOM".

2. La "Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti"(di seguito anche solo "Associazione") può fare uso anche della sola denominazione "SOLOM".

3. L'Associazione ha sede a Milano nei locali individuati con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione aderisce all'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti - UNAA, di cui è fondatrice, condividendone principi e finalità.

Articolo 2 – Oggetto sociale

1. L'Associazione ha come proprio oggetto quello di favorire l'arricchimento culturale e professionale dei propri iscritti, di contribuire all'elaborazione, alla definizione e alla valorizzazione degli elementi che connotano e distinguono la figura e l'attività dell'avvocato amministrativista, la sua indipendenza, il suo spirito di libertà e il suo impegno per l'interesse pubblico e per la buona amministrazione, a tal fine agendo anche come attivo e propulsivo soggetto politico forense e istituzionale; essa altresì promuove e contribuisce all'accrescimento della scienza e della cultura giuridiche~~,~~ e concorre alla soluzione dei problemi degli avvocati che esercitano la loro attività nel settore del diritto amministrativo.

2. L'Associazione può svolgere ogni attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità, quali ad esempio: promuovere soluzioni più adeguate e avanzate dei problemi attinenti l'esercizio della professione dell'avvocato amministrativista, anche sotto il profilo organizzativo; favorire l'aggiornamento professionale dei propri iscritti, organizzando – anche in collaborazione con enti o associazioni aventi finalità coerenti con l'oggetto sociale — specifici corsi, conferenze, convegni e manifestazioni comunque utili al conseguimento dello scopo sociale; svolgere anche attività di formazione continua e specialistica ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. L'attività dell'Associazione e le iniziative dalla stessa promosse o partecipate possono essere rivolte anche a pubbliche amministrazioni, ad istituzioni scientifiche, ad organi giurisdizionali, ad altri ordini professionali e ad altre associazioni di avvocati ed in generale favorire qualunque iniziativa possa consolidare lo spirito di colleganza tra gli iscritti. L'Associazione promuove altresì ogni più opportuna iniziativa. anche giurisdizionale, innanzi agli organi giudiziari, nazionali e sovranazionali, come pure avanti le autorità indipendenti.

3. L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e promuove l'inclusività e la rappresentatività democratica come criterio fondante della vita associativa.

Articolo 3 – Associati

1. Possono essere associati gli avvocati che svolgono la propria attività prevalente nel settore del diritto amministrativo e in Lombardia, ivi compresi gli avvocati iscritti agli albi speciali.

2. La domanda di associazione è accompagnata dalla presentazione di un associato che attesti il possesso del requisito di cui al precedente comma 1. Sulla domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, eventualmente previo colloquio del candidato con uno o più componenti del Consiglio stesso.

3. Il Consiglio Direttivo può nominare ogni anno fino a 5 (cinque) associati onorari fra gli avvocati che operino in Lombardia nel settore del diritto amministrativo e che si siano distinti per l'impegno speso a favore dell'Associazione e delle finalità dalla stessa perseguite. Gli associati onorari non hanno diritto di voto nell'Assemblea e sono esentati dal versamento della quota associativa.

4. I praticanti avvocati che operano nel settore del diritto amministrativo in Lombardia possono essere affiliati all'Associazione su loro domanda e con presentazione di almeno un associato.

5. L'affiliato può partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione, ma non ha diritto di voto in Assemblea e non può essere eletto nel Consiglio Direttivo. La successiva acquisizione dello status di associato al momento dell'iscrizione all'Albo è automatica e non necessita di specifica deliberazione.

6. Possono essere affiliate anche altre associazioni di avvocati amministrativisti operanti sul territorio lombardo che ne facciano richiesta. In questo caso, l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Le associazioni partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo con un proprio rappresentante, che ha diritto di voto solo sugli oggetti relativi ad attività comuni. Gli avvocati iscritti a dette associazioni possono chiedere l'iscrizione a SOLOM anche a titolo personale.

7. Gli associati e gli affiliati sono tenuti a corrispondere, all'inizio di ogni esercizio, entro il 31 marzo o entro la diversa data eventualmente definita dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo stesso, in ragione del bilancio previsionale annuale. Il Consiglio Direttivo può fissare quote differenziate in relazione all'anzianità di iscrizione all'Albo o in relazione alla natura, personale o associativa, del socio; il Consiglio Direttivo fissa, in misura adeguatamente ridotta, la quota annua dovuta dagli affiliati.

8. Il rapporto associativo viene meno per dimissioni, ovvero per decadenza a seguito dell'omesso pagamento, per due anni consecutivi, della quota associativa annuale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. In tali casi, la risoluzione del rapporto associativo opera di diritto, alla ricezione delle dimissioni o allo spirare del termine assegnato per la regolarizzazione del versamento delle quote associative, fermo il diritto dell'Associazione di esigere il pagamento delle quote arretrate.

9. Può essere altresì escluso, con il voto di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e previo contraddittorio sulle contestazioni, l'associato o l'affiliato che abbia svolto attività contrarie all'oggetto sociale o lesive dell'Associazione.

10. L'Associazione, con decisione assunta con il voto della maggioranza degli aventi diritto, può costituire nuove associazioni di avvocati amministrativisti, anche mediante fusione con altre associazioni di avvocati amministrativisti, aderire o affiliarsi ad associazioni di avvocati amministrativisti sovraregionali o nazionali o internazionali nonché ad istituti di carattere scientifico operanti nelle materie del diritto amministrativo e della scienza dell'amministrazione

11. All'associato in regola con il pagamento delle quote associative, che ne faccia richiesta, può essere licenziato l'uso del logo associativo per la propria corrispondenza professionale. Tale licenza d'uso viene meno nei casi di cui ai precedenti commi 8 e 9.

Articolo 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni conferiti dagli associati, dalle quote associative, dagli eventuali proventi dell'attività associativa e da qualunque provento di atti di liberalità accettati.

2. L'Associazione ha facoltà, con il voto favorevole dell'Assemblea, di acquisire al proprio patrimonio anche la disponibilità di beni immobili per l'attuazione delle finalità statutarie.

3. L'amministrazione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo, ferme restando le competenze del Tesoriere.

Articolo 5 – Organi e limite del secondo mandato

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato tecnico scientifico.

2. Può essere nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo un Presidente onorario, scelto fra gli associati che abbiano compiuto 70 (settanta anni) e che abbiano una anzianità associativa superiore a 10 (dieci) anni.

3. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi; per l'applicazione di questa regola non si tiene conto dei mandati ricoperti sino alla data di modifica del presente Statuto, avvenuta con delibera dell'Assemblea del _____.

Articolo 6 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultino iscritti da almeno 6 mesi e che abbiano regolarmente corrisposto le quote associative, ivi compresa quella dell'anno sociale in corso al momento dell'Assemblea; se l'Assemblea viene convocata per una data anteriore alla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale, è sufficiente l'avvenuto pagamento delle quote scadute fino a quella dell'anno solare precedente.

2. L'Assemblea è convocata a mezzo di invito scritto, contenente la comunicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione; l'invito va spedito all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'associato al momento dell'iscrizione o comunque agli atti della Segreteria, costituente elezione di domicilio per tutte le comunicazioni associative. L'invito deve risultare inviato almeno entro il decimo giorno antecedente quello fissato per la riunione. La convocazione e il relativo ordine del giorno sono deliberati dal Consiglio Direttivo e sono redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo all'anno solare precedente accompagnato da una relazione del Tesoriere, nonché per l'approvazione del bilancio di previsione e relazione per l'esercizio relativo all'anno solare in corso.

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta, indirizzata al Presidente e al Segretario, almeno un decimo degli iscritti in regola con il pagamento delle quote o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, indicando l'elenco delle materie da trattare. In tali casi, la riunione va fissata in uno dei trenta giorni successivi a quello di ricevimento della richiesta stessa, da parte del Presidente e del Segretario. L'Assemblea, infine, può essere sempre convocata d'iniziativa del Presidente, sentiti il Segretario e il Tesoriere.

5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due decimi dei suoi componenti o di un decimo dei suoi componenti ai soli fini dell'approvazione del bilancio. Ai fini della costituzione si tiene conto anche degli associati presenti per delega in numero non superiore a due per ciascun delegato.

6. I lavori dell'Assemblea sono presieduti dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Segretario o, infine, dal socio presente nominato, seduta stante, dall'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea delibera a scrutinio palese, tranne ove si tratti di nominare persone o organi e in particolare per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo che avviene con voto segreto e, quanto al numero degli eligendi, limitato come previsto all'art. 8.1. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza del cinquanta per cento degli aventi diritto, anche mediante delega nei limiti sopraindicati.

7. La verbalizzazione sarà tenuta dal Segretario e trascritta nel libro verbali delle assemblee.

8. L'Assemblea, quale organo a competenza generale, può trattare qualsiasi materia, con la sola eccezione di quelle espressamente attribuite agli altri organi dal presente Statuto. Sono comunque riservate all'Assemblea, che non le può delegare al Consiglio Direttivo,:

i) l'approvazione del bilancio annuale;

ii) l'approvazione della relazione sull'attività dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;

iii) l'approvazione del bilancio di previsione;

iv) l'approvazione della relazione annuale sulla gestione del sito e sulle sue pubblicazioni; nella relazione sono indicati anche eventuali indirizzi per la futura attività formativa o per la sua miglior organizzazione;

v) l'elezione del presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo:

vi) la costituzione di nuove associazioni di avvocati amministrativisti, l'adesione o affiliazione ad associazioni sovraregionali, nazionali o internazionali di avvocati amministrativisti, con la maggioranza di cui all'art. 3, comma 10, del presente Statuto;

vii) lo scioglimento dell'Associazione, la destinazione del patrimonio e la nomina del liquidatore, con il procedimento di cui all'art. 12 del presente Statuto;

viii) l'approvazione di modifiche statutarie, con il procedimento di cui all'art. 11 del presente Statuto;

9. L'Assemblea può operare anche mediante collegamento audio-video da remoto che consenta di accertare l'identità dei partecipanti e che assicuri l'integrità del contraddittorio.

Articolo 7 – Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione ne ha la rappresentanza, anche in giudizio, e presiede i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

2. Unitamente al Consiglio Direttivo, il Presidente dà attuazione alle decisioni ed agli indirizzi deliberati dall'Assemblea, cui riferisce tempestivamente su ogni attività compiuta.

3. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea tra i suoi componenti e dura in carica per tre anni.

4. Ogni componente dell'Assemblea ha facoltà di presentare la propria candidatura alla carica di Presidente e il proprio programma entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per le elezioni; a cura del Segretario verrà data comunicazione ai soci delle candidature pervenute.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto e Presidente e da n. dodici membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti con voto segreto e con preferenze limitate a due terzi dei membri da eleggere.

2. Ogni componente dell'Assemblea ha facoltà di presentare la propria candidatura a componente del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per le elezioni; a cura del Segretario verrà data comunicazione ai soci delle candidature pervenute.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni. Delle eventuali dimissioni dei consiglieri eletti dall'Assemblea il Consiglio Direttivo prende atto nella prima seduta utile, provvedendo a nominare, in sostituzione, il socio che sia risultato primo dei non eletti e via di seguito.

4. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, nomina a maggioranza, scegliendoli tra i componenti eletti dall'Assemblea: il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi per cui è fissata una diversa specifica maggioranza. Il Consiglio Direttivo delibera a scrutinio palese, anche per l'ammissione di nuovi associati.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo di invito scritto, contenente la comunicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione, spedito all'indirizzo di posta elettronica indicato dal consigliere all'atto dell'iscrizione o comunque normalmente utilizzato dal segretario per le diverse comunicazioni. L'invito deve risultare inviato almeno entro il terzo giorno antecedente quello fissato per la riunione. Ove la seduta e il relativo ordine del giorno siano fissati a conclusione della precedente seduta, l'invito viene inviato solo ai componenti assenti.

7. Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare, a:

i) adottare tutte le decisioni necessarie a dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;

ii) adottare tutte le decisioni necessarie all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, non riservate dal presente statuto all'Assemblea, ferma restando la competenza generale di quest'ultima;

iii) fissare le quote associative annuali, con le graduazioni previste dal presente statuto;

iv) ammettere i nuovi soci e affiliati e deliberarne l'esclusione nei casi previsti dal presente statuto;

v) curare le attività di aggiornamento professionale, affidate ai relativi soci promotori, e promuovere ogni altra iniziativa utile anche al fine di organizzare e mantenere rapporti con altre associazioni con scopo sociale simile;

vi) affidare, indicando i relativi criteri e risorse disponibili, l'organizzazione e la gestione delle riviste dell'Associazione e del sito ad una redazione, nominandone i redattori; il direttore viene scelto tra i redattori componenti anche del Consiglio Direttivo medesimo;

vii) adottare le proposte di modifica dello statuto, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;

viii) approvare - specificandone i limiti di spesa - le iniziative, anche giudiziali, che impegnano l'Associazione;

ix) deliberare il sostegno o la partecipazione, anche economica, a specifiche iniziative coerenti ed utili allo scopo associativo

8. Il Consiglio Direttivo può operare con la partecipazione anche solo di alcuni dei suoi componenti mediante collegamento audio-video da remoto, garantendo~~si~~ comunque il rispetto del principio della collegialità.

Articolo 9 – Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

1. Il vice Presidente svolge, occorrendo, temporaneamente le funzioni vicarie del Presidente e convoca senza indugio l'Assemblea nel caso di impedimento permanente del Presidente o di vacanza della relativa carica.

2. Il Segretario svolge funzioni operative e organizzative, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, d'intesa con il Presidente.

3. Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative, provvede – nei limiti eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo – agli atti necessari per la gestione economico patrimoniale dell'Associazione, sottoponendo all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo annuali, con le relative relazioni; rappresenta, anche in alternativa al Presidente, l'Associazione nei rapporti con gli istituti bancari. Il Tesoriere esprime parere preventivo su qualsiasi proposta di deliberazione dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, che comporti spesa.

4. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, del vice Presidente, del Segretario o del Tesoriere, le funzioni sono svolte dal consigliere più anziano d'età.

Art. 10 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è formato da cinque componenti di alta qualificazione professionale e scientifica nominati dal Consiglio Direttivo e viene rinnovato ogni tre anni in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo.

2. Il Comitato elegge al suo interno un Coordinatore.

3. Su richiesta del Consiglio Direttivo, il Comitato esprime parere consultivo sui temi di carattere culturale e scientifico rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività dell'Associazione, con particolare riferimento all'attività formativa e specialistica.

4. Il Comitato può operare con la partecipazione anche solo di alcuni dei suoi componenti mediante collegamento audio-video da remoto, garantendo~~si~~ comunque il rispetto del principio della collegialità.

Articolo 11 – Modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto sono adottate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed approvate da almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale in apposita Assemblea con il procedimento di cui all'art. 6.6.

Articolo 12 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ove risultino definitivamente venuti meno o non più conseguibili gli scopi dell'Associazione, dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2. Con la deliberazione con la quale viene disposto lo scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

3. I beni che dovessero residuare dallo scioglimento saranno devoluti a enti o associazioni che non abbiano finalità di lucro e che svolgano attività affini.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. I giorni utili ai fini del calcolo dei termini indicati dal presente statuto sono naturali e consecutivi. Gli anni sono quelli solari.

2. Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile che disciplinano le associazioni non riconosciute.